

lifica equivalente a quella dell'assistente giudiziario, ha invitato l'ente locale ad individuare una nuova unità di personale da affiancare al dipendente in uscita per l'opportuna formazione;

Vista la delibera della giunta comunale n. 47 del 16 agosto 2021 con la quale il Comune di Campana, in riscontro alla nota innanzi citata, ha rappresentato l'assoluta impossibilità di procedere alla sostituzione del dipendente e all'assunzione di nuove unità di personale, rimandando al presidente del Tribunale di Castrovillari le opportune e conseguenziali determinazioni;

Vista la delibera della giunta comunale n. 62 del 15 ottobre 2021 con cui il Comune di Campana, nell'evidenziare ulteriormente l'assoluta impossibilità di assegnare nuovo personale alla sede giudiziaria e di farsi carico delle spese di funzionamento avendo altresì l'esigenza di disporre di tutto il personale attualmente in servizio presso l'Ufficio del giudice di pace, ha rappresentato la necessità di procedere all'interruzione dell'erogazione del servizio giustizia presso il rispettivo Ufficio del giudice di pace, rimettendo al presidente del Tribunale di Castrovillari ed al Ministero della giustizia gli opportuni e conseguenziali provvedimenti volti alla chiusura dell'Ufficio del giudice di pace;

Valutato che, con nota del 19 ottobre 2021, il presidente del Tribunale di Castrovillari ha evidenziato che sussistono i presupposti per la chiusura dell'Ufficio del giudice di pace di Campana, in considerazione dell'assenza delle condizioni minime essenziali per il regolare funzionamento del presidio giudiziario e dell'esigua consistenza dei carichi di lavoro;

Rilevato che, con nota del 9 novembre 2021, il presidente del Tribunale di Castrovillari, in riscontro a specifica richiesta di questa amministrazione dell'8 novembre 2021, ha confermato il parere favorevole all'esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Campana dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalità ed operatività dell'ufficio stesso, con riferimento ad ogni attività inerente all'erogazione del servizio giustizia;

Preso atto che l'ente locale ha manifestato la chiara volontà di non potere mantenere il locale Ufficio del giudice di pace;

Ritenuto, pertanto, di escludere l'Ufficio del giudice di pace di Campana dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del giudice di pace di Campana cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Castrovillari.

Art. 2.

Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2022

La Ministra: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2022

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 681

22A01986

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 dicembre 2021.

Individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;



Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 47-*bis* il quale prevede che, nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 30 ottobre 2014 (Rep. atti n. 135/CU) concernente il «Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 gennaio 2015, n. 9, che fornisce indicazioni strategiche per la promozione e il miglioramento degli interventi nel settore, non soltanto con riferimento agli aspetti terapeutici specialistici, ma anche al sostegno e all'accompagnamento del malato e dei familiari lungo tutto il percorso di cura;

Visto l'obiettivo 1, azione 1.6, del Piano nazionale demenze (di seguito, PND), che prevede l'attivazione di un tavolo di confronto permanente tra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome, che si avvale del contributo scientifico dell'Istituto superiore di sanità (ISS) nonché di quello delle associazioni nazionali dei familiari dei pazienti, integrato dalle rappresentanze della componente sociale, nelle sue articolazioni nazionale, regionale e locale;

Visto il decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria 11 febbraio 2021 con il quale è stato costituito il Tavolo per il monitoraggio e l'implementazione del PND (di seguito nominato «Tavolo permanente sulle demenze»), operativo in via di fatto già dal 2015, con il coordinamento del Ministero della salute e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (ISS);

Tenuto conto che il sopra citato Tavolo permanente sulle demenze previsto dal PND vede la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali e associativi direttamente coinvolti nella definizione degli interventi di protezione sociale, diagnosi e presa in carico delle persone affette da demenze e Alzheimer;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 ottobre 2017 (Rep. atti n. 130/CU) sul documento concernente: «Linee di indirizzo nazionali sui percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per le demenze» e sul documento concernente «Linee di indirizzo nazionali sull'uso dei sistemi informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze»;

Visto il documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella seduta del 6 agosto 2020, concernente: «Raccomandazioni per la *governance* e la clinica nel settore delle demenze»;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 febbraio 2020 (Rep. atti n. 17/CU) sul documento concernente: «Linee di indirizzo nazionali per la costruzione di Comunità amiche delle persone con demenza»;

Visto il documento concernente: «Indicazioni *ad interim* per un appropriato sostegno alle persone con demenza nell'attuale scenario della pandemia di COVID-19», pubblicato dall'Istituto superiore di sanità in data 28 ottobre 2020;


Preso atto che, in attuazione dell'obiettivo 2 del PND e, tenuto conto dell'attuale forte disomogeneità nell'uso dei Sistemi informativi sanitari (SIS) per la stima del fenomeno della demenza e per la caratterizzazione del livello di assistenza socio-sanitaria fornito ai pazienti affetti da demenza, l'Istituto superiore di sanità coordina dal 2017 le attività di uno specifico progetto finanziato dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), al fine di sperimentare gli indicatori del sistema informativo in quattro Regioni (Campania, Lazio, Toscana, Piemonte);

Tenuto conto, altresì, delle risultanze del progetto finanziato, nel 2019, dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM denominato: «Il ruolo del medico di medicina generale nella prevenzione e nella gestione del paziente con demenza», coordinato dall'Istituto superiore di sanità, che si concluderà nel corso del 2022;

Tenuto conto delle iniziative adottate a livello internazionale sul tema delle demenze e dell'Alzheimer, quali il *Global action against dementia* (GAAD) e la «Dichiarazione di Glasgow», siglata nel corso della 24° Conferenza di Alzheimer europe, che hanno dato impulso alla creazione di una strategia europea per le demenze, sollecitando anche ogni singolo Paese a dotarsi di una propria *policy* nazionale;

Visto l'art. 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ove si prevede che «Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo denominato «Fondo per l'Alzheimer e le demenze», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» ;

Visto il successivo comma 331, ove si dispone che «Il Fondo di cui al comma 330 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze - strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, approvato con accordo del 30 ottobre 2014 dalla Confe-



renza unificata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi»;

Considerato che il successivo comma 332, stabilisce che «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme»;

Considerato che le sopracitate risorse risultano iscritte sul capitolo 2302 denominato «Fondo per l'Alzheimer e le demenze» per le finalità sopra indicate nell'ambito del programma «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza al personale navigante e aeronavigante» della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute;

Ritenuto opportuno prevedere, per un corretto utilizzo delle predette risorse, una quota di finanziamento fissa per ogni regione e provincia autonoma, per la realizzazione e l'implementazione degli interventi tecnologici e informatici necessari, e una quota di finanziamento variabile in base alla popolazione ultrasessantacinquenne residente in ogni regione e provincia autonoma, come risultante dai dati Istat;

Visto il parere tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. MEF - GAB - Prot. 23056 del 23 novembre 2021 - U;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 dicembre 2021 (Repertorio atti n. 251/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze istituito ai sensi dell'art. 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 2.

Criteri e modalità di riparto delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite e assegnate secondo i criteri e le modalità indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme da parte delle regioni e delle province autonome

1. Il Tavolo permanente sulle demenze di cui al Piano nazionale demenze assicura il monitoraggio dell'impiego delle somme tramite l'acquisizione di report semestrali da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2021

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2022


Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 214

ALLEGATO I

Al fine di garantire l'implementazione e il monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale demenze (PND), di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 30 ottobre 2014 (Rep. atti n. 135/CU) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 gennaio 2015, n. 9, e dei documenti successivamente elaborati dal Tavolo permanente sulle demenze, coordinato dal Ministero della salute in base all'azione 1.6 del medesimo PND, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall'art. 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché i criteri per la valutazione ed il monitoraggio dell'impiego delle somme.

1. Criteri di riparto

1. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, provvede alla redazione di Linee guida sulla diagnosi e sul trattamento della demenza, nell'ambito del Sistema nazionale linee guida (SNLG), sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali, con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali nonché con la collaborazione delle maggiori Associazioni di pazienti e familiari e delle principali società scientifiche.



2. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, provvede all'aggiornamento del Piano nazionale delle demenze (PND).

3. Il Ministero della salute, attraverso il Tavolo permanente sulle demenze e con il supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità, svolge le seguenti attività, che recepiscono alcuni degli obiettivi già previsti dal vigente PND e concorrono alla loro realizzazione:

monitoraggio del recepimento del PND nonché dei documenti successivamente elaborati dal Tavolo permanente sulle demenze e verifica del loro stato di implementazione;

aggiornamento della mappa dei servizi dedicati alla diagnosi e alla presa in carico delle persone con demenza anche mediante la conduzione di *survey* sui servizi esistenti e capacità di presa in carico;

promozione di strategie e programmi per la prevenzione primaria e secondaria, così come previsto dall'azione 1.1 del PND;

definizione e attuazione di iniziative di formazione per rafforzare, preferibilmente con modalità integrate, conoscenze e competenze specifiche di tutte le figure coinvolte, in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale, nonché dei familiari, nella diagnosi e presa in carico delle persone con demenza;

definizione e implementazione di una cartella clinica informatizzata dei Centri per i disturbi cognitivi e per le Demenze - CDCD per la raccolta di dati clinici dei pazienti con demenza, propedeutica all'istituzione di un Sistema informativo per la demenza di livello nazionale, così come previsto dall'azione 1.7 del Piano nazionale vigente.

4. In applicazione del PND, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 331, della legge n. 178 del 2020, predispongono linee di azione mediante Piani triennali di attività, volti ad affrontare, tra l'altro, specifiche aree di criticità nella diagnosi e nella presa in carico delle persone con demenza, anche con soluzioni sperimentali e innovative o con l'ausilio di apparecchiature sanitarie, quali:

potenziamento della diagnosi precoce del Disturbo neurocognitivo (DNC) minore (*Mild cognitive impairment - MCI*) e sviluppo di una carta del rischio cognitivo per la pratica clinica, mediante investimenti, ivi incluso l'acquisto di apparecchiature sanitarie;

diagnosi tempestiva del DNC maggiore;

sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi di telemedicina tesi ad assicurare la continuità delle cure nei diversi setting assistenziali;

sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi di tele-riabilitazione tesi a garantire un progetto riabilitativo mirato, con lo scopo di migliorare partecipazione, inclusione e qualità della vita del paziente;

sperimentazione, valutazione e diffusione dei trattamenti psico-educazionali, cognitivi e psicosociali nella demenza.

2. Modalità di erogazione

Il finanziamento complessivo, pari a euro 15.000.000,00, è ripartito mediante:

a) l'assegnazione di euro 900.000,00 all'Istituto superiore di sanità per le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo 1;

b) l'assegnazione di euro 14.100.000,00 alle regioni e alle province autonome per le attività di cui al punto 4 del paragrafo 1.

La quota di euro 900.000,00 di cui alla lettera a) è erogata all'Istituto superiore di sanità nell'ambito di apposito accordo di collaborazione sottoscritto tra il Ministero della salute e il predetto Istituto e deputato a disciplinare modalità e tempi di erogazione coerentemente con quanto previsto al paragrafo 1.

La quota di euro 14.100.000,00 di cui alla lettera b) è ripartita così come previsto nella Tabella di seguito riportata.

Le somme da erogare a ciascuna regione e provincia autonome sono individuate:

per il 40% in quote fisse uguali per tutte le regioni e le province autonome;

per il 60% in base alla popolazione ultrasessantacinquenne residente.

La prima parte dell'importo (anno 2021), complessivamente pari ad euro 4.700.000,00 è ripartita tra le regioni e province autonome a seguito della positiva valutazione, da parte del Tavolo permanente sulle demenze, del piano triennale di attività che le singole Regioni e Province Autonome devono presentare al Ministero della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I piani triennali di attività devono essere predisposti in modo da dare contezza delle quote del finanziamento destinate specificatamente alle attività e quelle destinate agli investimenti, anche di natura tecnologica e infrastrutturale.

La seconda parte dell'importo (anno 2022), complessivamente pari ad euro 4.700.000,00 è erogata alle singole regioni e province autonome entro il 30 novembre 2022 sulla base di una relazione sulle attività svolte e una rendicontazione attestante l'impegno/spesa di almeno l'80% della prima quota erogata, da presentare, improrogabilmente, al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2022.

Il saldo, pari ad euro 4.700.000,00 (anno 2023), è erogato entro il 30 novembre 2023 dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte e della rendicontazione attestante le spese sostenute, da presentare entro e non oltre il 31 ottobre 2023. Ciascuna regione e provincia autonoma si impegna a restituire le somme corrisposte e non spese, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero della salute. Il Tavolo permanente sulle demenze procede alla valutazione e al monitoraggio degli interventi previsti dai piani triennali di attività delle regioni e delle province autonome.

3. Valutazione e monitoraggio dei piani

Alla valutazione e al monitoraggio dei piani di cui al punto 4 del paragrafo 1 procede il Tavolo permanente sulle demenze sulla base dei seguenti criteri:

coerenza organizzativa degli interventi proposti;

fattibilità tecnica e finanziaria;

appropriatezza degli interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche;

innovatività delle soluzioni proposte.

Per quanto concerne l'attività di monitoraggio, il Tavolo permanente sulle demenze procede con cadenza semestrale ad acquisire, da parte delle regioni e delle province autonome, dei *report* sulle attività svolte al fine di avere contezza dei seguenti aspetti:


punti di forza eventualmente trasferibili ad altre realtà regionali;

eventuali criticità;

necessarie ripianificazioni delle attività;

obiettivi raggiunti/ obiettivi riparametrati.

Sia in fase di valutazione che di monitoraggio il Tavolo permanente sulle demenze può prevedere un confronto tecnico con i referenti regionali.



Tipo di indicatore demografico	Popolazione di età ultrasessantacinquenne residente (rilevazione ISTAT anno 2020)	Percentuale su totale nazionale	Quota variabile	Quota fissa	Totale annualità	Totale triennio
Piemonte	1.115.960	8,05%	€ 227.071,71	€ 89.523,81	€ 316.595,52	€ 949.786,56
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	30.309	0,22%	€ 6.167,17	€ 89.523,81	€ 95.690,98	€ 287.072,94
Liguria	438.344	3,16%	€ 89.192,73	€ 89.523,81	€ 178.716,54	€ 536.149,62
Lombardia	2.295.835	16,57%	€ 467.148,61	€ 89.523,81	€ 556.672,42	€ 1.670.017,26
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen *	105.656	0,76%	€ 21.498,52	€ 89.523,81	€ 111.022,33	€ 333.066,99
Provincia Autonoma Trento*	122.248	0,88%	€ 24.874,60	€ 89.523,81	€ 114.398,41	€ 343.195,23
Veneto	1.135.667	8,19%	€ 231.081,62	€ 89.523,81	€ 320.605,43	€ 961.816,29
Friuli-Venezia Giulia	319.905	2,31%	€ 65.093,17	€ 89.523,81	€ 154.616,98	€ 463.850,94
Emilia-Romagna	1.079.476	7,79%	€ 219.648,07	€ 89.523,81	€ 309.171,88	€ 927.515,64
Toscana	950.428	6,86%	€ 193.389,82	€ 89.523,81	€ 282.913,63	€ 848.740,89
Umbria	225.810	1,63%	€ 45.947,04	€ 89.523,81	€ 135.470,85	€ 406.412,55
Marche	381.026	2,75%	€ 77.529,86	€ 89.523,81	€ 167.053,67	€ 501.161,01
Lazio	1.276.877	9,21%	€ 259.814,54	€ 89.523,81	€ 349.338,35	€ 1.048.015,05
Abruzzo	314.288	2,27%	€ 63.950,24	€ 89.523,81	€ 153.474,05	€ 460.422,15
Molise	75.887	0,55%	€ 15.441,23	€ 89.523,81	€ 104.965,04	€ 314.895,12
Campania	1.099.634	7,93%	€ 223.749,75	€ 89.523,81	€ 313.273,56	€ 939.820,68
Puglia	891.842	6,44%	€ 181.468,94	€ 89.523,81	€ 270.992,75	€ 812.978,25
Basilicata	130.001	0,94%	€ 26.452,16	€ 89.523,81	€ 115.975,97	€ 347.927,91
Calabria	419.874	3,03%	€ 85.434,52	€ 89.523,81	€ 174.958,33	€ 524.874,99
Sicilia	1.056.210	7,62%	€ 214.913,98	€ 89.523,81	€ 304.437,79	€ 913.313,37
Sardegna	393.813	2,84%	€ 80.131,72	€ 89.523,81	€ 169.655,53	€ 508.966,59
TOTALI	13.859.090	100%	€ 2.820.000,00	€ 1.880.000,00	€ 4.700.000,00	€ 14.100.000,00

() Considerata l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria", operata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per effetto del quale le Province autonome non partecipano alla ripartizione dei finanziamenti statali. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili. Le quote riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate solo ai fini indicati in precedenza.

